

DELIBERA N. 197/14/CONS

ESPOSTI PRESENTATI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' R.T.I. RETI TELEVISIVE ITALIANE SPA DAL NUOVO CENTRO DESTRA, DA SCELTA CIVICA PER L'ITALIA, DA ITALIA DEI VALORI, DAL CENTRO DEMOCRATICO, DA FEDERAZIONE DEI VERDI EUROPEI- GREEN ITALIA PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, DURANTE LA CAMPAGNA PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA FISSATA PER IL GIORNO 25 MAGGIO 2014

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 7 maggio 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”* e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante *“Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica”*;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”*, di seguito, Testo Unico;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante *“Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante *“Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 17 marzo 2014, di convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014;

VISTA la legge 24 gennaio 1979, n.18 relativa all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e, in particolare, l’art. 12;

VISTA la delibera n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.78 del 3 aprile 2014;

VISTA la delibera n. 157/14/CONS del 9 aprile 2014, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi a tutela del pluralismo e della parità di trattamento nei programmi di informazione durante la campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 25 maggio 2014*”, pubblicata sul proprio sito web;

VISTO l’esposto presentato in data 24 aprile 2014 (prot. n. 19280) dal Senatore Renato Schifani e dall’On. Barbara Saltamartini, in qualità di rappresentanti del soggetto politico Nuovo Centro Destra, con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte della società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. , con specifico riferimento ai notiziari e ai programmi di approfondimento diffusi da tutte le testate “*delle reti Mediaset*”. In particolare, gli esponenti fanno ivi riferimento ai dati di monitoraggio relativi al periodo 5-18 aprile 2014, pubblicati sul sito dell’Autorità lo scorso 22 aprile, per denunciare “*...i tempi ridotti di notizia e di parola dedicati al soggetto politico Nuovo Centro Destra rispetto a quelli di cui hanno fruito le altre forze politiche impegnate nella medesima competizione elettorale...*”. Nel richiamare il quadro normativo di riferimento in tale periodo elettorale, nonché la delibera dell’Autorità n. 157/14/CONS, il soggetto politico NDC, come sopra rappresentato, chiede all’Autorità di accertare le evidenziate violazioni e di adottare i provvedimenti che “*assicurino un’adeguata presenza del soggetto politico scrivente*”;

VISTO l'esposto presentato in data 28 aprile 2014 (prot. n.19681) dai Signori Bruno Molea e Andrea Romano, in qualità di rappresentanti del partito "Scelta Civica per l'Italia", con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte della società R.T.I. S.p.a. con specifico riferimento ai notiziari e ai programmi di contenuto informativo diffusi dalle testate giornalistiche riferibili alla medesima società nel periodo dal 5 al 18 aprile 2014. In particolare, gli esponenti fanno riferimento ai dati di monitoraggio pubblicati dall'Autorità sul proprio sito in data 22 aprile 2014 per denunciare la violazione delle disposizioni vigenti in materia di *par condicio* in danno del soggetto politico Scelta Civica per l'Italia. Il soggetto politico esponente lamenta che, dall'esame dei dati di monitoraggio pubblicati dall'Autorità, risulta che lo stesso ha subito "*un'evidente sottoesposizione*" rispetto ad altri partiti, inclusi quelli meno rappresentativi in termini di risultati elettorali e rappresentanza parlamentare, e che i tempi di antenna, parola e notizia riservati a Scelta Civica da parte delle emittenti riferibili alla società R.T.I. S.p.a. "*non superano il 2,9% con una media complessiva inferiore all'1,5%*". Gli esponenti riportano peraltro che secondo i dati rilevati da parte dell'osservatorio di Pavia per la Commissione parlamentare di vigilanza nella settimana dal 4 al 9 aprile 2014 il tempo di parola di Scelta Civica "*sia ridotto ad una sporadica presenza*". Alla luce di quanto appena riportato, gli esponenti chiedono che l'Autorità intervenga affinché sia garantita un'adeguata distribuzione delle presenze nei programmi di approfondimento giornalistico e politico ed il corretto adempimento delle disposizioni di legge per il ripristino immediato dell'equilibrio e della parità di trattamento tra i soggetti politici;

VISTO l'esposto presentato in data 29 aprile 2014 (prot. n.19940) dal Signor Ivan Rota, in qualità di legale rappresentante del partito "Italia dei Valori", con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte della società R.T.I. s.p.a. con specifico riferimento ai notiziari e ai programmi di approfondimento diffusi dalle testate TG4, TG5, Studio Aperto e TGC24 nel periodo 5-18 aprile 2014. In particolare, l'esponente fa riferimento ai dati di monitoraggio pubblicati dall'Autorità sul proprio sito in data 22 aprile 2014 per denunciare la gravissima violazione degli articoli 1 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni attuative in danno del soggetto politico Italia dei Valori, presente con una propria rappresentanza al Parlamento europeo, il quale sarebbe stato "*fortemente penalizzato*" nei programmi di informazione trasmessi dalla società nel periodo indicato, in quanto al soggetto politico segnalante non è stato riservato alcun tempo di parola nell'ambito dei notiziari e dei programmi di contenuto informativo. Nel richiamare il quadro normativo di riferimento vigente in tale periodo elettorale, la forza politica segnalante chiede all'Autorità di ordinare alla Società la messa in onda di "*servizi e informazioni elettorali con la prevalente partecipazione del soggetto politico Italia dei Valori*", di ordinare la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta, stante l'elevata gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa, e di adottare tutti gli ulteriori provvedimenti d'urgenza alla fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica;

VISTO l'esposto presentato in data 30 aprile 2014 (prot. n.20247) dal signor Nicola Benedetto, in qualità di legale rappresentante del partito "Associazione politica Centro Democratico", con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte della società R.T.I. S.p.a. con specifico riferimento ai notiziari diffusi dalle testate TG4, TG5, Studio Aperto e TGCOM24 nel periodo dal 1° marzo al 18 aprile 2014. In particolare, l'esponente fa riferimento ai dati di monitoraggio pubblicati dall'Autorità sul proprio sito in data 11 e 22 aprile 2014 per denunciare la violazione delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della delibera n. 138/14/CONS e della delibera n. 157/14/CONS in danno del soggetto politico Centro Democratico, presente con una propria rappresentanza alla Camera dei Deputati nonché "*presente in tutte le circoscrizioni per le prossime elezioni europee con i propri candidati ed il proprio simbolo inserito nel simbolo della lista "Scelta Europea con Guy Verhofstand"*". Il soggetto politico esponente lamenta che, dall'esame dei dati di monitoraggio pubblicati dall'Autorità, risulta che i notiziari delle testate riferibili alla società R.T.I. S.p.a. hanno concesso al Centro Democratico un tempo di antenna di 2 secondi nel periodo 1 marzo – 18 – marzo, di 1 secondo nel periodo 19 marzo – 4 aprile 2014, e di 17 minuti e 12 secondi (pari allo 0,78%) nel periodo 5 – 18 aprile 2014. Alla luce di quanto appena riportato, l'esponente chiede che l'Autorità intervenga affinché sia garantita un'adequata rappresentanza in termini di tempo di antenna del Centro Democratico nell'ambito degli spazi di informazione delle testate giornalistiche riferibili alla società R.T.I. S.p.a.;

VISTO l'esposto presentato in data 2 maggio 2014 (prot. n.20864) dai Signori Luana Zanella, Monica Frascini, Fabio Granata, e Angelo Bonelli, in qualità di i rappresentanti della lista Federazione dei Verdi-Green Italia e dalla Signora Jacqueline Cremers, in qualità di Segretario generale del partito *European Green Party* hanno segnalato la pretesa violazione delle disposizioni in materia di *par condicio* e tutela del pluralismo da parte di codesta Società con riferimento sia ai notiziari, sia ai programmi di approfondimento informativo Matrix e Quinta Colonna diffusi nel periodo 18 marzo – 30 aprile 2014. In particolare, gli esponenti denunciano la totale assenza della Lista nei notiziari e nei programmi indicati durante l'intero periodo preso in esame, coincidente con quello percorso dall'avvio della campagna elettorale fino al 30 aprile 2014: nell'esposto sono riportati i dati relativi alle presenze fruite dalle altre forze politiche concorrenti per denunciare la disparità di trattamento realizzatasi in danno della lista medesima, nonché l'incompleta informazione fornita da codesta Società ai cittadini che non hanno potuto conoscere le posizioni e le proposte politico-elettorali della Lista Federazione dei Verdi – Green Italia. Inoltre, gli stessi denunciati lamentano l'inadeguato approfondimento politico sui temi oggetto delle prossime elezioni europee. Nel richiamare il quadro normativo di riferimento vigente in tale periodo elettorale, la Lista esponente chiede dunque all'Autorità: i) di accertare la violazione da parte di Mediaset delle norme vigenti in materia di *par condicio* elettorale

e delle relative disposizioni attuative; *ii*) di adottare i provvedimenti di cui all'art. 10 della legge n. 28/00 ordinando la trasmissione di servizi di informazione elettorale di riparazione in favore della Lista Federazione dei Verdi nelle prossime edizioni dei Tg Mediaset; *iii*) di adottare i provvedimenti di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000, finalizzati ad ordinare la ripetuta presenza del capo della Lista Federazione dei Verdi-Green Italia nei programmi oggetto di denuncia; *iv*) di adottare i provvedimenti di cui all'art. 10 della legge n. 28 del 2000, finalizzati ad ordinare l'adeguata trattazione dei temi oggetto delle prossime elezioni europee, ivi comprese le politiche ambientali;

VISTE le memorie trasmesse con riferimento ai singoli esposti dalla società R.T.I. nelle quali si rileva, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, gli esposti sono improcedibili in ragione del mancato invio a tutti i soggetti indicati dall'art. 10 della legge n. 28 del 2000, come peraltro ribadito dall'art. 27, comma 3, della delibera n. 138/14/CONS;
- gli esposti sono, altresì, inammissibili per assoluta genericità; gli esponenti si limitano, infatti, a denunciare i tempi ridotti di notizia e di parola dedicati ai soggetti politici rispetto a quelli di cui hanno fruito le altre forze politiche impegnate nella medesima competizione elettorale, senza però indicare date e orari delle trasmissioni contestate né fornire motivata argomentazione come invece richiesto dall'art. 27, comma 5, della delibera n. 138/14/CONS;
- le segnalazioni risultano comunque infondate riferendosi a fatti già oggetto di valutazione da parte dell'Autorità; difatti, nella delibera n. 174/14/CONS, notificata alla società R.T.I. in data 23 aprile 2014, sono stati già esaminati i dati concernenti la presenza delle varie forze politiche nei notiziari trasmessi da RTI relativi al medesimo periodo oggetto dell'esposto (5-18 aprile 2014) e l'Autorità non ha ravvisato alcuno squilibrio nella presenza dei soggetti politici interessati, riconoscendo, quindi, per lo meno implicitamente, che gli stessi hanno goduto di tempi proporzionati alla loro rappresentatività;
- non sussistono, quindi, i presupposti per procedere d'ufficio avendo l'Autorità già esaminati i dati cui si riferiscono gli esposti e considerando che oggetto di valutazione sarà comunque il successivo periodo di monitoraggio 19 aprile-2 maggio 2014;
- le testate giornalistiche riferibili ad R.T.I. S.p.a. si impegnano, come di consueto, a conformarsi alle regole di garanzia dell'obiettività e completezza dell'informazione, nel prosieguo della campagna elettorale, con riferimento a tutti i soggetti politici partecipanti alle consultazioni;
- per i motivi esposti, quindi, si richiede l'archiviazione degli esposti;

VISTA in particolare la memoria della società R.T.I. Sp.a. del 2 maggio 2014 (prot. n. 20689), nella quale, relativamente alla segnalazione del partito "Associazione politica Centro Democratico" la società precisa che:

- il segnalante per il secondo periodo di campagna elettorale (19 aprile – 24 maggio 2014) non è qualificabile come “soggetto politico”, ai sensi dell’art. 2, comma 2 della delibera n.138/14/CONS, in quanto “*non hanno presentato liste di candidati in tanti ambiti territoriali da interessare, complessivamente, almeno un quarto del totale degli elettori*”. Da ciò deriva che il Centro Democratico, non avendo raggiunto la soglia minima necessaria, non accede all'applicazione delle regole di tutela della par condicio elettorale nei confronti dell'emittenza nazionale. Essendo in possesso dei requisiti raggiunti ai sensi dell’art. 2, comma 1 della delibera 138/14/CONS, nel primo periodo di campagna elettorale l’esponente ha correttamente fruito di spazi nel contenitore di comunicazione politica reso disponibile dalle emittenti riferibili alla società dal titolo “Super Partes”, pari a 5 minuti per ciascun canale (Canale 5, Italia 1, Rete 4) oltre che di circa 10 minuti nel complesso dei telegiornali R.T.I.. In ragione di quanto esposto, la società sollecita l’archiviazione del procedimento;

VISTA in particolare la memoria della società R.T.I. Sp.a. del 5 maggio 2014 (prot. n. 20979), nella quale, in riferimento alla segnalazione della lista Federazione dei Verdi europei-Green Italia e partito *European Green Party* “, la società precisa che:

- con riferimento al secondo periodo di campagna elettorale (19 aprile – 24 maggio) la lista esponente gode della qualificazione di soggetto politico in quanto ammessa alla competizione elettorale in virtù dell’innovativa decisione dell’ufficio elettorale già citata. Detta qualificazione può essere considerata a pieno titolo a far data dal 28 aprile 2014, data in cui sono state rese note le forze politiche aventi titolo ai fini dell’applicazione della tutela della par condicio;
- la società evidenzia comunque che nel periodo 19-25 aprile l’esponente ha goduto di un tempo di parola totale di circa 7 minuti nei telegiornali ascrivibili a R.T.I. e che un rappresentante della Lista (Fabio Granata) è stato intervistato telefonicamente nel corso della rubrica di approfondimento informativo del canale *all news* TGCOM 24 in data 29 aprile 2014 per un tempo di parola di 5 minuti;
- quanto ai programmi di approfondimento informativo, la trasmissione “Quinta colonna” tratta prevalentemente temi sociali, mentre la trasmissione “Matrix”, pur trattando di attualità politica, ad oggi ha affrontato solo marginalmente questioni legate alla competizione elettorale. Nel caso in futuro le due trasmissioni affronteranno il tema delle elezioni, la società si impegna a garantire l’equa partecipazione di tutti i soggetti politici;

RITENUTO, quanto alle eccezioni di improcedibilità ed inammissibilità degli esposti ai sensi dell’art. 10, comma 1, legge 28 del 2000, che l’Autorità, sulla base dei poteri conferitigli dalla medesima legge, è comunque legittimata a perseguire d’ufficio eventuali violazioni della normativa in materia di *par condicio* elettorale, facoltà espressamente prevista dall’art. 27, comma 6, della delibera n. 138/14/CONS;

RITENUTO opportuno procedere alla riunione dei procedimenti *de quibus* in considerazione della connessione tra le questioni trattate, in coerenza con i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che con la sentenza n. 155 del 24 aprile/7maggio 2002 la Corte Costituzionale, nel pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della legge n.28 del 2000, ha posto in rilievo come “[omissis]...*il diritto all'informazione, garantito dall'art. 21 della Costituzione, venga qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie – così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti – sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità dell'attività di informazione erogata* [omissis]” e che “[omissis]*il diritto alla completa ed obiettiva informazione del cittadino appare dunque tutelato in via prioritaria soprattutto in riferimento a valori costituzionali primari, che non sono tanto quelli* [omissis] *della pari visibilità dei partiti, quanto piuttosto quelli connessi al corretto svolgimento del confronto politico su cui in permanenza si fonda* [omissis] *il sistema democratico*”. In base a tali criteri la Corte ha osservato come le regole più stringenti che valgono per la comunicazione politica non si attagliano “*alla diffusione di notizie nei programmi di informazione*”. La Corte Costituzionale ha sottolineato in proposito che l'art. 2 della legge n. 28 del 2000 non comporta la trasposizione dei criteri dettati per la comunicazione politica nei programmi di informazione “*che certamente costituiscono un momento ordinario, anche se tra i più caratterizzanti dell'attività radiotelevisiva,*” e ha soggiunto che “*l'espressione diffusione di notizie va* [omissis] *intesa, del resto secondo un dato di comune esperienza, nella sua portata più ampia, comprensiva quindi della possibilità di trasmettere notizie in un contesto narrativo-argomentativo ovviamente risalente alla esclusiva responsabilità della testata*”;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di

assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo 2014 del decreto di indizione dei comizi elettorali ha avuto inizio la campagna elettorale per le elezioni europee;

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO inoltre che, a norma dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, dalla data di convocazione dei comizi elettorali la presenza degli esponenti del Governo, di candidati ed esponenti di partiti e movimenti politici deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, rispettivamente, con la deliberazione dell'Autorità n. 138/14/CONS del 2 aprile 2014 e con il provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 2 aprile 2014, entrambi entrati in vigore il 4 aprile seguente;

CONSIDERATO che l'art. 8, commi 4 e 5, della delibera n. 138/14/CONS declina puntualmente i criteri per la valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici nei telegiornali e nei programmi di approfondimento informativo, nel corso della presente campagna elettorale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 7 della citata delibera n. 138/14/CONS, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del

pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche e che i direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, riscontrabili dai dati del monitoraggio del pluralismo, ed osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO, infine, che nell'art. 8 della citata delibera n. 138/14/CONS è espressamente previsto che l'Autorità effettua la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico nei telegiornali e nei programmi di informazione diffusi sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata, assicurando la trasmissione settimanale dei dati alle testate medesime e procedendo ogni quattordici giorni a verificare il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche;

CONSIDERATO che con la delibera n. 157/14/CONS l'Autorità ha rivolto un richiamo a tutte le emittenti televisive nazionali oggetto del monitoraggio affinché le stesse assicurino nel corso della campagna elettorale il rispetto rigoroso dei principi della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, ribadendo l'esigenza di una puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attività politica in capo agli esponenti del Governo, onde garantire il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico durante tutto il periodo della campagna elettorale in corso;

CONSIDERATO che nel periodo elettorale la presenza dei rappresentanti delle istituzioni è rilevata secondo le regole stabilite per gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che, ai sensi legge 24 gennaio 1979, n. 18, per quanto concerne l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, le liste dei candidati devono essere presentate per ciascuna circoscrizione tra il quarantesimo e il trentanovesimo giorno antecedente quello della votazione e che, conseguentemente, il termine per la presentazione delle liste per le elezioni europee è scaduto lo scorso 16 aprile;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

CONSIDERATO, quanto alle liste ammesse a partecipare alle elezioni europee ai sensi della citata delibera n. 138/14/CONS, che:

- il soggetto politico Nuovo Centrodestra parteciperà con Unione di Centro presentando la lista unica “Nuovo Centrodestra-UDC”;
- Centro Democratico ha aderito alla lista Scelta europea, formata anche da Scelta Civica per l’Italia e Fare per fermare il declino;
- Sinistra ecologia Libertà, inoltre, pur non partecipando direttamente alla competizione elettorale, ha dichiarato di sostenere la lista “L’altra Europa con Tsipras”;

CONSIDERATO, quindi, che le liste “L’Altra Europa con Tsipras” e “Verdi Europei- Green Italia” hanno acquisito una propria autonoma dignità di lista con l’inizio della seconda fase della campagna elettorale;

PRESA VISIONE dei dati di monitoraggio relativi al periodo 19 aprile – 2 maggio 2014, pubblicati sul sito web dell’Autorità in data 6 maggio 2014, e ritenuto di dover valutare gli esposti in relazione a tale periodo, sia in considerazione della scansione temporale indicata dal citato articolo 8 della delibera n. 138/14/CONS, sia in considerazione del fatto che con la scadenza del termine di presentazione delle liste per le elezioni europee (16 aprile 2014) prende avvio la seconda parte della campagna elettorale;

RILEVATO dall’esame dei citati dati di monitoraggio quanto segue:

Telegiornali

- Con riferimento all’esposto presentato da Nuovo Centro Destra si osserva che il soggetto esponente ha fruito di un tempo di parola pari al 2,53% del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali nel Tg4, al 6,25% nel Tg5, al 9,15% nei notiziari di Studio Aperto e all’1,94% nei notiziari di Tgcom24; l’Udc, invece, ha fruito di un tempo pari allo 0,86% nel Tg4, allo 0,66% nel Tg5 e al 2,46% nei notiziari di Studio Aperto mentre non ha avuto alcun tempo di parola nel Tgcom24;
- con riferimento agli esposti presentati da Scelta Civica per l’Italia e da Centro Democratico, si osserva che Scelta civica ha fruito di un tempo di parola pari all’1,46% del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali nel Tg4, all’1,40% nel Tg5, al 5,23% nei notiziari di Studio Aperto e allo 0,26% nei notiziari di Tgcom24; Centro Democratico ha fruito di un tempo pari allo 0,54% solo nel Tg5 mentre Fare per fermare il declino non ha fruito di alcun tempo di parola nei notiziari;
- con riferimento all’esposto pervenuto da Italia dei Valori si osserva che il soggetto esponente ha fruito di un tempo pari allo 0,73% nel Tg4, all’1,49% nel

Tg5 e al 2,25% nei notiziari di Studio Aperto mentre non ha avuto alcun tempo di parola nel Tgcom24;

- con riferimento all'esposto pervenuto da Verdi europei- Green Italia si osserva che il soggetto esponente ha fruito di un tempo di parola pari all'1,26% del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali nel Tg4, all'1,61% nel Tg5, allo 0,66% nei notiziari di Studio Aperto e allo 0,67% nei notiziari di Tgcom24;

Programmi di approfondimento

- Con riferimento all'esposto presentato da Nuovo Centro Destra si osserva che il soggetto esponente ha fruito di un tempo di parola pari al 4,51% del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali nei programmi della testata Videonews e al 3,13% nei programmi della testata Tgcom24;
- con riferimento agli esposti presentati da Scelta Civica per l'Italia e da Centro Democratico, si osserva che Scelta civica ha fruito di un tempo di parola pari al 2,88% nei programmi della testata Videonews e allo 2,66% nei programmi della testata Tgcom24; Centro Democratico e Fare per fermare il declino non hanno fruito di alcun tempo di parola;
- con riferimento all'esposto pervenuto da Italia dei Valori si osserva che il soggetto esponente non ha fruito di alcun tempo di parola nei programmi;
- con riferimento all'esposto pervenuto da Verdi europei-Green Italia si osserva che il soggetto esponente non ha fruito di alcun tempo di parola nei programmi della testata Videonews mentre ha fruito di un tempo pari allo 0,36% nei programmi di Tgcom24;

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 4, della delibera n. 138/14/CONS stabilisce che nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, l'Autorità procede alla valutazione della parità di trattamento tra soggetti politici tenendo conto, oltre che del numero dei voti conseguiti da ciascun soggetto politico alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e, in via sussidiaria, del numero dei seggi di cui dispone presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale, anche del numero complessivo delle circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature;

CONSIDERATO che i dati relativi al periodo 19 aprile – 2 maggio 2014, sopra riportati, fanno registrare alcuni squilibri nella presenza delle forze politiche esponenti nei telegiornali e nei programmi di approfondimento diffusi;

RILEVATO inoltre che dall'esame dei medesimi dati riferiti ai notiziari diffusi dalle testate della società R.T.I. risulta la totale assenza di tempo di parola di alcuni soggetti politici (quali Sinistra ecologia e Libertà e la lista L'Altra Europa con Tsipras

su Tgcom 24) che emerge l'esigenza di assicurare una presenza di tutte le liste concorrenti alle elezioni europee coerente con i criteri enucleati all'art. 8 della citata delibera n. 138/14/CONS;

RITENUTO che lo squilibrio registrato, stante l'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale, debba essere prontamente corretto al fine di garantire l'equilibrato svolgimento del confronto politico, assicurando il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche, conformemente ai canoni interpretativi esemplificati nel citato art. 8 della delibera n. 138/14/CONS;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 8, della citata delibera n. 138/14/CONS a far tempo dalla terza settimana che precede il voto le verifiche sul rispetto del pluralismo politico sono effettuate dall'Autorità con cadenza settimanale e che, pertanto, l'Autorità effettuerà la prossima verifica con riferimento ai dati relativi alla settimana dal 3 al 9 maggio;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 8, comma 7, della citata delibera n. 138/14/CONS entro la fine della campagna elettorale ciascuna testata deve assicurare l'equilibrio tra tutti i soggetti politici concorrenti nel più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento e che, a tal fine, entro la giornata del 19 maggio 2014 l'Autorità procederà ad una verifica dei tempi complessivamente fruiti da ciascun soggetto politico su ciascuna testata affinché gli eventuali squilibri siano recuperati prima della fine della campagna elettorale in corso;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio delle testate della società R.T.I.;

RITENUTO, pertanto, di dover rivolgere un richiamo alla società R.T.I Reti Televisive Italiane S.p.A.;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

RICHIAMA

la società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. ad assicurare nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo il più rigoroso rispetto del principio della parità di trattamento tra forze politiche, nei sensi di cui in premessa.

La presente delibera è notificata ai soggetti politici esponenti, alla Società R.T.I. Reti Televisive Italiane S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 maggio 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani